

EBA/GL/2019/03

6 marzo 2019

Orientamenti

EBA/GL/2019/03

6 marzo 2019

Orientamenti sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva («stima della LGD in fase recessiva»)

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il ([gg.mm.aaaa]) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «ABE/GL/2019/03» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano i requisiti necessari per la stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 181 del medesimo regolamento, al testo finale delle proposte di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB EBA/RTS/2016/03 [norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB] del 21 luglio 2016 nonché al testo finale delle proposte di norme di regolamentazione dell'ABE sulle specifiche di una fase recessiva EBA/RTS/2018/04 [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva] pubblicato il 16 novembre 2018. I presenti orientamenti dovrebbero essere considerati una modifica degli orientamenti dell'ABE sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default ABE/GL/2017/16 [orientamenti dell'ABE sulla PD e sulle LGD] del 20 novembre 2017.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano alla metodologia basata sui rating interni (IRB) di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i metodi basati su proprie stime della LGD. L'utilizzo di proprie stime delle LGD adatte per una fase recessiva, in conformità dei presenti orientamenti, è soggetto all'approvazione da parte delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013. I presenti orientamenti non si applicano al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione, conformemente all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nella direttiva 2013/36/UE e negli [orientamenti dell'ABE sulla PD e sulle LGD] hanno il

medesimo significato negli orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito.

Quantificazione della LGD adatta per una fase recessiva	La quantificazione della LGD adatta per una fase recessiva riguarda tutti i suoi elementi, tra cui la quantificazione del target di calibrazione, la quantificazione delle stime risultanti della LGD adatta per una fase recessiva a livello di classe o pool e la quantificazione del margine di cautela.
Calibrazione della LGD adatta per una fase recessiva	L'espressione «calibrazione della LGD adatta per una fase recessiva» nell'ambito dei presenti orientamenti si riferisce alla quantificazione del target di calibrazione al livello pertinente.
Stime della LGD adatta per una fase recessiva	Si tratta delle stime della LGD adatta per una fase recessiva a livello di classe o pool dopo la calibrazione, ma prima dell'applicazione del margine di cautela.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Gli enti dovrebbero integrare i requisiti di cui ai presenti orientamenti nei propri sistemi di rating entro tale data. Tuttavia, le autorità competenti possono, a propria discrezione, accelerare la tempistica della transizione.

Prima applicazione dei presenti orientamenti

10. La funzione di convalida interna dell'ente dovrebbe verificare le modifiche applicate ai sistemi di rating a seguito dell'applicazione dei presenti orientamenti, coerentemente con il testo finale delle proposte di norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB EBA/RTS/2016/03 [norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB] del 21 luglio 2016 nonché la classificazione delle modifiche conformemente al regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione.
11. Gli enti che devono ottenere un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti, in conformità dell'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 529/2014, per le modifiche ai sistemi di rating necessarie al fine di recepire

per la prima volta i presenti orientamenti entro la data di scadenza di cui al paragrafo 9, dovrebbero concordare con le rispettive autorità competenti il termine ultimo per presentare la richiesta di autorizzazione preventiva.

12. Prima dell'applicazione dei presenti orientamenti, gli enti sono tenuti a individuare i periodi di recessione per il tipo di esposizione in esame, in conformità delle [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva] presentate dall'ABE. Quando la versione definitiva delle norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale, gli orientamenti saranno adattati, ove pertinente.

4. Requisiti generali in materia di stima della LGD adatta per una fase recessiva

13. Ai fini della quantificazione delle LGD adatte per una fase recessiva, gli enti dovrebbero applicare tutte le definizioni e tutti i requisiti pertinenti stabiliti nelle sezioni 4, 6, 7, 8 e 9 degli orientamenti dell'ABE sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (ABE/GL/2017/16) del 20 novembre 2017 (orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD).
14. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 13, ai fini della quantificazione della LGD adatta per una fase recessiva, gli enti dovrebbero applicare i seguenti requisiti specifici per le stime della LGD adatta per una fase recessiva per classe di operazione o pool:
 - (a) calibrare la LGD adatta per una fase recessiva almeno allo stesso livello al quale gli enti calcolano la corrispondente LGD media di lungo periodo ai fini della calibrazione della LGD in conformità del paragrafo 161 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD];
 - (b) suddividere l'insieme delle operazioni coperte dallo stesso modello di LGD nel numero necessario di segmenti di calibrazione diversi, in cui ogni segmento di calibrazione comporti un profilo di perdita sensibilmente diverso e possa quindi essere influenzato in vari modi dai diversi periodi di recessione; a tale scopo, gli enti dovrebbero considerare almeno l'opportunità di introdurre segmenti di calibrazione che coprano quote rilevanti di esposizione in diverse aree geografiche, in diversi settori industriali e, per le esposizioni al dettaglio, in diversi tipi di prodotto.
15. Laddove identifichino periodi di recessione multipli in conformità del progetto finale di norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva presentate dall'ABE [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva],
 - (a) gli enti dovrebbero intraprendere tutte le azioni seguenti nell'ordine così stabilito:
 - (i) calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per ogni periodo di recessione individuato conformemente alla sezione 4.3 per ciascun segmento di calibrazione;
 - (ii) per ciascuno di questi periodi di recessione, applicare le stime risultanti della LGD adatta per una fase recessiva alle relative esposizioni correnti non in stato di default per il tipo di esposizioni in esame e al momento della calibrazione;
 - (iii) scegliere come periodo di recessione rilevante definitivo il periodo che si traduce nella LGD adatta per una fase recessiva media più alta, incluso il margine di cautela finale di cui al paragrafo 45 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD], su un considerato segmento di calibrazione delle relative esposizioni correnti non in stato di default di cui al punto ii). Gli enti dovrebbero

quindi utilizzare le risultanti LGD adatte per una fase recessiva sulla base del periodo di recessione rilevante definitivo per ogni segmento di calibrazione per conformarsi al paragrafo 181, lettera b), del CRR;

- (iv) qualora gli enti possano calibrare la LGD adatta per una fase recessiva conformemente alla sezione 5 o alla sezione 6 per almeno un periodo di recessione, ma non riescano a quantificare la LGD adatta per una fase recessiva in conformità della sezione 5 o della sezione 6 per uno o più altri periodi di recessione, prendere in considerazione solo le stime basate sulla sezione 5 o sulla sezione 6 e aggiungere il margine di cautela adeguato per la categoria A, ai sensi del paragrafo 37, lettera a), degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD], alle stime finali della LGD adatta per una fase recessiva a copertura dei periodi di recessione, laddove non sia disponibile un numero sufficiente e rilevante di dati relativi alle perdite per valutare o stimare l'impatto.
- (b) In deroga al paragrafo 15, lettera a), punto i), gli enti non sono tenuti a fornire una calibrazione della LGD adatta per una fase recessiva per un considerato segmento di calibrazione per i periodi di recessione individuati conformemente alle [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva], qualora gli enti possano dimostrare che i corrispondenti fattori economici non sono rilevanti per il segmento di calibrazione considerato.

4.1 Requisiti applicabili alle stime finali della LGD adatta per una fase recessiva

16. Al fine di assicurare che siano utilizzate le risultanti LGD adatte per una fase recessiva qualora siano più prudenti rispetto alle corrispondenti LGD medie di lungo periodo, in conformità dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero applicare quanto segue:
 - (a) laddove gli enti utilizzino metodologie di stima distinte per la LGD media di lungo periodo e la LGD adatta per una fase recessiva, confrontare le LGD adatte per una fase recessiva finali utilizzate ai fini della calibrazione più il corrispondente margine di cautela finale di cui al paragrafo 45 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] e le relative LGD medie di lungo periodo più il corrispondente margine di cautela finale di cui al paragrafo 45 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] al livello in cui è calcolata la LGD media di lungo periodo ai fini della calibrazione della LGD, in conformità del paragrafo 161 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD];
 - (b) laddove stabiliscano un'unica stima della LGD, che include una stima della LGD media di lungo periodo e un aggiustamento per la fase recessiva da applicare alla stima della LGD media di lungo periodo, gli enti dovrebbero assicurare che il margine di cautela finale di cui al paragrafo 45 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] sulle stime della LGD adatta per una fase recessiva sia

relativo alle incertezze derivanti sia dalla stima della LGD media di lungo periodo sia dal calcolo dell'aggiustamento per la fase recessiva.

17. Per i modelli che utilizzano fattori di rischio sensibili al ciclo economico, gli enti dovrebbero far sì che le stime risultanti della LGD adatta per una fase recessiva non siano indebitamente sensibili ai cambiamenti del ciclo economico. A tale scopo, gli enti dovrebbero fare tutto ciò che è riportato di seguito:
 - (a) analizzare la differenza tra la distribuzione delle esposizioni sulle classi o pool di operazioni, o su intervalli appropriati in caso di scale continue per le operazioni, del portafoglio corrente e la possibile distribuzione del portafoglio corrente sulla quale influisce il rilevante periodo di recessione selezionato conformemente al paragrafo 15;
 - (b) in caso di differenza sostanziale risultante dall'analisi di cui alla lettera a), gli enti dovrebbero apportare rettifiche alle stime della LGD adatta per una fase recessiva al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica, conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
18. Gli enti dovrebbero confrontare la LGD finale adatta per una fase recessiva con il valore di riferimento ottenuto in base alla sezione 8 sul relativo insieme di dati di riferimento (RDS) calcolato almeno al livello dei segmenti di calibrazione. Gli enti dovrebbero giustificare eventuali differenze rilevanti tra la LGD finale adatta per una fase recessiva e il valore di riferimento.
19. Nell'operare un raffronto tra la LGD finale adatta per una fase recessiva e il valore di riferimento conformemente al paragrafo 18, gli enti dovrebbero tenere conto di tutti gli aspetti di seguito indicati.
 - (a) Una differenza rilevante tra la LGD finale adatta per una fase recessiva più il margine di cautela finale di cui al paragrafo 45 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] e il valore di riferimento può essere giustificata se il periodo di perdite individuato dal valore di riferimento non risulta da un periodo di recessione potenzialmente non individuato o se la differenza è dovuta al requisito minimo del margine di cautela di cui al paragrafo 36, lettera b), dove la LGD adatta per una fase recessiva si basa sulla metodologia di cui alla sezione 7. Qualora la sottostante LGD adatta per una fase recessiva sia basata sulla metodologia di cui alla sezione 5, gli enti possono avvalersi delle prove acquisite dalla valutazione d'impatto di cui al paragrafo 27.
 - (b) Se la differenza rilevante tra la LGD finale adatta per una fase recessiva e il valore di riferimento non può essere giustificata, gli enti dovrebbero rivalutare la propria quantificazione della LGD adatta per una fase recessiva assicurando, in particolare, che i periodi di recessione siano stati individuati in modo esaustivo e che, laddove vengano usati parametri intermedi, l'impatto del periodo di recessione pertinente osservato (in base alla sezione 5) o stimato (in base alla sezione 6) sui parametri intermedi sia stato aggregato in maniera adeguata. Dopo che l'ente ha proceduto alla rivalutazione della propria quantificazione della LGD adatta per una fase

recessiva e la metodologia è stata oggetto di adeguata valutazione, è possibile spiegare un'eventuale differenza rilevante rispetto al valore di riferimento.

4.2 Stima della LGD adatta per una fase recessiva per le esposizioni in stato di default

20. Per quanto riguarda la stima della LGD adatta per una fase recessiva per le esposizioni in stato di default, gli enti dovrebbero utilizzare lo stesso periodo di recessione individuato per le corrispondenti esposizioni non in stato di default.
21. Riguardo alla stima della LGD adatta per una fase recessiva per le esposizioni in stato di default per il periodo di recessione di cui al paragrafo 20, gli enti dovrebbero conformarsi a quanto riportato di seguito.
 - (a) La componente relativa alla fase recessiva della stima della LGD per le esposizioni in stato di default di cui al paragrafo 193, lettera b), punto i), degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] dovrebbe essere alternativamente quantificata:
 - (i) calibrando la LGD adatta per una fase recessiva per le esposizioni in stato di default in esame per ciascuna data di riferimento conformemente alla sezione 4.3, desumendo la componente relativa alla fase recessiva della LGD in stato di default per ciascuna data di riferimento sulla base della differenza tra le stime della LGD adatta per una fase recessiva e l'ELBE; o
 - (ii) calibrando innanzitutto la LGD adatta per una fase recessiva conformemente alla sezione 4.3 per le esposizioni in stato di default in esame per il momento del default e successivamente desumendo la componente relativa alla fase recessiva della LGD in stato di default alle altre date di riferimento sulla base della differenza tra le stime della LGD adatta per una fase recessiva al momento del default e l'ELBE al momento del default.
 - (b) Per conformarsi al paragrafo 21, lettera a), punto ii), gli enti possono utilizzare la componente relativa alla fase recessiva delle stime della LGD per le esposizioni non in stato di default, anziché la componente relativa alla fase recessiva per le esposizioni in stato di default al momento del default, laddove gli enti possano dimostrare che ciò si traduce in stime più prudenti.
 - (c) Per conformarsi al paragrafo 21, lettera b), e laddove gli enti utilizzino metodologie di stima distinte per la LGD media di lungo periodo e la LGD adatta per una fase recessiva, in conformità del paragrafo 16, lettera a), la componente relativa alla fase recessiva delle stime della LGD per le esposizioni non in stato di default può essere desunta prendendo in considerazione la differenza tra le stime risultanti della LGD adatta per una fase recessiva e le corrispondenti LGD medie di lungo periodo, tenuto conto del paragrafo 193 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD].

4.3 Stima della LGD adatta per una fase recessiva per un periodo di recessione considerato

22. Ai fini della calibrazione della LGD adatta per una fase recessiva per ciascun periodo di recessione considerato, individuato in conformità del regolamento (UE) xx/xx [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva], gli enti dovrebbero utilizzare uno dei tre metodi stabiliti nelle sezioni 5, 6 e 7 dei presenti orientamenti secondo la gerarchia indicata nei paragrafi da 23 a 25 seguenti.
23. Laddove dispongano di dati sufficienti e rilevanti relativi alle perdite per svolgere l'analisi di impatto di cui al paragrafo 27, gli enti dovrebbero calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per il periodo di recessione considerato, conformemente alla sezione 5 dei presenti orientamenti. A tale scopo, gli enti dovrebbero assicurare la disponibilità di dati rilevanti relativi alle perdite durante il periodo di recessione considerato nonché durante un adeguato periodo di tempo antecedente e successivo a questo.
24. Laddove non siano disponibili dati sufficienti e rilevanti relativi alle perdite per valutare l'impatto del periodo di recessione considerato, ma sia possibile calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per il periodo di recessione considerato applicando il metodo delineato alla sezione 6, gli enti dovrebbero calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per tale periodo conformemente alla sezione 6 dei presenti orientamenti.
25. Laddove non siano disponibili dati sufficienti e rilevanti relativi alle perdite per valutare l'impatto del periodo di recessione considerato e non sia possibile quantificare la LGD adatta per una fase recessiva per il periodo di recessione considerato applicando il metodo delineato alla sezione 6, gli enti dovrebbero calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per questo periodo conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti.
26. Indipendentemente dal metodo utilizzato per calibrare la LGD adatta per una fase recessiva, gli enti dovrebbero conformarsi ai seguenti principi:
 - (a) qualora il metodo utilizzato includa la stima o l'analisi dei diversi parametri intermedi, l'aggregazione di questi ultimi ai fini della calibrazione della LGD adatta per una fase recessiva dovrebbe iniziare dal parametro in cui si osserva o si stima il maggiore impatto in conformità, rispettivamente, del paragrafo 27 o 30 e, ove necessario, andrebbe aggiunto qualsiasi eventuale impatto osservato o stimato su altri parametri;
 - (b) le stime della LGD adatta per una fase recessiva non dovrebbero essere distorte dai flussi di cassa osservati o stimati, ricevuti in un lasso di tempo significativamente più lungo rispetto al periodo indicato al paragrafo 156 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] e che potrebbero piuttosto riflettere una ripresa o un miglioramento delle condizioni economiche dopo il periodo di recessione considerato.

5. Stima della LGD adatta per una fase recessiva sulla base dell'impatto osservato

27. Per calibrare la LGD adatta per una fase recessiva sulla base dell'impatto osservato di un periodo di recessione considerato, gli enti dovrebbero svolgere un'analisi dell'impatto di tale periodo sui dati relativi alle perdite riguardanti il segmento di calibrazione considerato.
- (a) L'analisi deve comprendere almeno tutti i seguenti aspetti:
- (i) evidenze di livelli elevati delle LGD realizzate durante il periodo di recessione considerato tenendo conto di quanto segue:
 - (1) le LGD realizzate dovrebbero essere calcolate come medie riferite a tutti i default verificatisi in un considerato anno e che hanno raggiunto il loro tempo massimo di recupero, in conformità del paragrafo 156 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD], o che sono stati chiusi anteriormente;
 - (2) per tutti i processi di recupero incompleti delle esposizioni in stato di default che non hanno raggiunto il loro tempo massimo di recupero, in conformità del paragrafo 156 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD], dovrebbero essere calcolati i recuperi marginali realizzati in ciascun anno dopo il default. I processi di recupero risultanti dovrebbero essere confrontati con i processi di recupero dei default di cui al punto 1) per ogni anno in cui si sono verificati i default;
 - (ii) evidenze di un decremento dei recuperi annuali suddivise in base alle fonti di recupero rilevanti per il segmento di calibrazione considerato. Tali recuperi annuali dovrebbero essere analizzati con e senza ripresa di possesso, ove applicabile, e indipendentemente dalla data di default;
 - (iii) evidenze di una riduzione delle esposizioni in stato di default e che sono poi tornate allo stato di non default in un orizzonte temporale fisso predefinito per tutti i default verificatisi nell'anno considerato, conformemente all'articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; l'orizzonte temporale fisso predefinito andrebbe adeguato al tipo di esposizione in esame;
 - (iv) evidenze attestanti tempi più lunghi di permanenza in stato di default per anno in relazione a tutti i default in un anno considerato.
- (b) L'analisi richiesta dal paragrafo 27, lettera a), prende in considerazione il maggior numero di momenti possibili, in cui è disponibile un numero sufficiente di dati rilevanti relativi alle perdite. In caso contrario, qualora sia disponibile soltanto un numero esiguo di dati rilevanti relativi alle perdite su base annuale, gli enti dovrebbero combinare anni consecutivi di osservazioni, qualora ciò possa conferire un valore aggiunto all'analisi.

- (c) L'analisi prevista dal paragrafo 27, lettere a) e b), tiene conto di qualsiasi lasso di tempo intercorrente tra un periodo di recessione e il momento in cui si osserva il suo impatto potenziale sui dati rilevanti relativi alle perdite.
28. In base alle evidenze ottenute grazie all'analisi di impatto di cui al paragrafo 27, gli enti dovrebbero calibrare la LGD in fase recessiva applicando una metodologia di stima coerente con le evidenze acquisite con l'analisi di impatto.
29. Laddove dall'analisi di impatto effettuata conformemente al paragrafo 27 emerga che un periodo di recessione non abbia avuto alcun impatto sui dati relativi alle perdite di un ente, tale che le perdite medie realizzate osservate in questo periodo di recessione non sono diverse da quelle rilevate in altre condizioni economiche, l'ente può utilizzare la LGD media di lungo periodo come LGD adatta per una fase recessiva, se si verifica quanto segue:
- (a) l'ente assicura e documenta che le carenze individuate e il margine di cautela applicato in conformità della sezione 4.4 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] comprendano tutti gli elementi di incertezza aggiuntivi riguardanti i periodi di recessione individuati;
 - (b) ai fini della lettera a) l'ente dovrebbe, in particolare, verificare che, per il periodo di recessione considerato, nessuna delle carenze individuate rientranti nella categoria A del margine di cautela, in conformità del paragrafo 37, lettera a), degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] presenti una gravità maggiore e che non vi siano carenze o rettifiche ulteriori per la categoria B del margine di cautela, in conformità del paragrafo 37, lettera b), degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD].

6. Stima della LGD adatta per una fase recessiva sulla base dell'impatto stimato

30. In caso di applicazione del paragrafo 24, gli enti dovrebbero calibrare la LGD adatta per una fase recessiva utilizzando una delle metodologie specificate al paragrafo 31 («metodo dello scarto di valore») e al paragrafo 32 («metodo dell'estrapolazione») o una combinazione dei due metodi. Prima di quantificare le proprie stime della LGD adatta per una fase recessiva, gli enti dovrebbero scegliere la metodologia più pertinente in funzione di quanto segue:
- (a) l'adeguatezza della metodologia per ottenere una stima dell'impatto del periodo di recessione in esame sulle LGD realizzate, sui parametri intermedi e sui fattori di rischio;
 - (b) ove rilevante, la necessità di utilizzare una combinazione delle metodologie per assicurare che le risultanti LGD adatte per una fase recessiva per il periodo di recessione in esame riflettano adeguatamente un potenziale impatto recessivo su tutti i componenti rilevanti della perdita economica, in conformità della

sezione 6.3.1 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] e con i principi stabiliti al paragrafo 26.

In particolare, il metodo dello scarto di valore dovrebbe essere considerato il più adeguato per gli scopi suindicati, quando il valore di mercato o un corrispondente indice relativo a un tipo rilevante di garanzia reale funga da input diretto o trasformato nel modello di un ente per la stima della LGD, ed è stato individuato quale fattore economico rilevante ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. xx/xxx [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva].

31. («Metodo dello scarto di valore») Ai fini dei presenti orientamenti, per «metodo dello scarto di valore» s'intende un metodo volto a stimare l'impatto del periodo di recessione sulle LGD realizzate, sui parametri intermedi o sui fattori di rischio, in cui uno o più fattori economici, di cui al regolamento (UE) xx/xxx [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva], sono input diretti o trasformati nel modello della LGD e dove, ai fini di stima, tali input sono aggiustati per riflettere l'impatto del periodo di recessione in esame. In particolare, laddove il fattore economico considerato si riferisca al periodo di recessione in esame, lo scarto di valore dovrebbe essere basato sull'osservazione più grave del fattore economico, in conformità delle specifiche sulla gravità di una recessione economica di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) xx/xxx [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva].
32. («Metodo dell'estrapolazione») Ai fini dei presenti orientamenti, per «metodo dell'estrapolazione» s'intende la stima dell'impatto del periodo di recessione in esame sulle LGD, sui parametri intermedi o sui fattori di rischio, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) laddove si possa stabilire una dipendenza statisticamente significativa tra le LGD realizzate, i parametri intermedi o i fattori di rischio, sulla base di una media calcolata su periodi di tempo adeguati, e i fattori economici selezionati in conformità dell'articolo 2 del regolamento xx/xxx [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva], rilevanti per il periodo di recessione in esame, le stime risultanti sono basate sui valori estrapolati della media delle LGD realizzate, dei parametri intermedi o dei fattori di rischio rispetto al periodo che riflette l'impatto del periodo di recessione;
 - (b) laddove non sia possibile stabilire una dipendenza statisticamente significativa, come descritto al paragrafo 32, lettera a), per un parametro intermedio o un fattore di rischio, gli enti possono stimare l'impatto del periodo di recessione in esame su un parametro intermedio o su un fattore di rischio sulla base dei dati osservati per un periodo diverso, qualora siano soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti:
 - (i) almeno le componenti della perdita economica che spiegano la maggior parte della perdita economica totale dovrebbero essere stimate tramite un metodo dello scarto di valore di cui al paragrafo 31 o un metodo dell'estrapolazione di cui al paragrafo 32, lettera a);

- (ii) l'ente ha osservato i dati riferiti al parametro intermedio o al fattore di rischio per un periodo di tempo sufficiente con una durata almeno pari a quella del periodo indicato nell'articolo 181, paragrafo 1, lettera j) o nell'articolo 181, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; tale periodo di tempo dovrebbe includere un periodo in cui i fattori economici sottesi al periodo di recessione considerato mostrino valori rappresentativi delle condizioni economiche sfavorevoli;
- (iii) il parametro intermedio o il fattore di rischio in esame mostra una bassa volatilità nel periodo di cui al punto ii).

33. Laddove abbiano osservato dati che riguardano il periodo di recessione e che riflettono l'impatto delle rispettive condizioni recessive in esame su un parametro intermedio o su un fattore di rischio, gli enti dovrebbero utilizzare i dati osservati unitamente al metodo dello scarto di valore o dell'estrapolazione per calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per il periodo di recessione considerato in conformità del paragrafo 30.
34. Qualora applichino uno dei metodi di cui ai paragrafi da 31 a 33 ai fini della stima dei parametri intermedi o dei fattori di rischio, gli enti dovrebbero assicurare che la struttura di dipendenza tra i parametri intermedi o i fattori di rischio si traduca adeguatamente nell'aggregazione di tali parametri intermedi o fattori di rischio conformemente al paragrafo 30.
35. Per riflettere l'assenza di un numero sufficiente di dati relativi alle perdite, gli enti dovrebbero quantificare un margine di cautela per la categoria A strettamente positivo, in conformità del paragrafo 37, lettera a), punto xi), degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD] per tutti i metodi di cui alla presente sezione. In particolare, gli enti che applicano un metodo dell'estrapolazione:
- (a) di cui al paragrafo 32, lettera a), dovrebbero quantificare il margine di cautela per la categoria A utilizzando un adeguato intervallo di confidenza per riflettere l'incertezza relativa al modello statistico usato per descrivere la dipendenza tra le LGD realizzate, i parametri intermedi o i fattori di rischio e i fattori economici rilevanti;
 - (b) per un parametro intermedio o un fattore di rischio di cui al paragrafo 32, lettera b), dovrebbero quantificare il margine di cautela per la categoria A tenendo conto del rapporto tra i valori dei fattori economici sottesi al periodo di recessione considerato e individuato in conformità dell'articolo 3 del regolamento xx/xxx [norme tecniche di regolamentazione sulla fase recessiva] e i valori dei fattori economici rilevanti osservati nei periodi di cui al paragrafo 32, lettera b), punto ii).

7. Stima della LGD adatta per una fase recessiva laddove non sia disponibile l'impatto osservato o stimato

36. Qualora non siano disponibili dati pertinenti relativi alle perdite per valutare l'impatto del periodo di recessione in esame e non sia possibile calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per il periodo di recessione in esame, in conformità della sezione 6 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero quantificare la LGD adatta per una fase recessiva per mezzo di un qualsiasi altro metodo alle seguenti condizioni:

- (a) gli enti dovrebbero garantire che il margine di cautela adeguato, che deve essere applicato in conformità della sezione 4.4.3 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD], includa un margine di cautela per la categoria A che sia strettamente positivo per tenere conto dei dati mancanti;
- (b) gli enti dovrebbero assicurare che le stime risultanti della LGD adatta per una fase recessiva, incluso il margine di cautela finale stabilito al paragrafo 45 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle LGD], per il periodo di recessione considerato, siano pari o superiori al minimo tra
 - le corrispondenti LGD medie di lungo periodo più una maggiorazione di 15 punti percentuali e
 - il 105 %.

Inoltre, gli enti dovrebbero fornire una giustificazione soddisfacente all'autorità competente sull'impossibilità di calibrare la LGD adatta per una fase recessiva per il periodo di recessione considerato applicando uno dei metodi stabiliti alle sezioni 5 o 6 dei presenti orientamenti.

8. Valore di riferimento

37. Gli enti dovrebbero calcolare un valore di riferimento tenendo conto del procedimento di seguito indicato.

- (a) Usando tutti i dati disponibili relativi alle perdite, gli enti dovrebbero selezionare i due singoli anni in cui è stata osservata la maggiore perdita economica:
 - (i) raggruppando tutti i default in base all'anno in cui si sono verificati;
 - (ii) per ogni anno di cui al punto i), calcolando per i default verificatisi nell'anno considerato, il rapporto tra la perdita economica totale, come specificato nella sezione 6.3.1 degli [orientamenti dell'ABE sulla stima della PD e delle

LGD] e l'importo complessivo in essere delle relative obbligazioni creditizie al momento del default;

(iii) selezionando i due singoli anni con il maggiore rapporto annuale tra perdita economica totale e importo complessivo in essere di cui al punto ii) come i due singoli anni aventi le perdite economiche osservate più elevate.

(b) Gli enti dovrebbero calcolare i valori di riferimento almeno per ciascun segmento di calibrazione come la media semplice delle LGD medie realizzate nei due singoli anni aventi le perdite economiche osservate più elevate di cui al paragrafo 37, lettera a), punto iii).